



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 30

OGGETTO: Regolamento per la determinazione, per l'anno 2014, delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Provvedimenti.

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Risultano:

		Presente
1. CAROSSO Luigi	Sindaco	SÌ
2. BRIGNOLO Silvano	Consigliere	SÌ
3. PIN Luca	Consigliere	SÌ
4. PEIRA Loris	Consigliere	SÌ
5. EUSEBIO Pier Paolo	Consigliere	SÌ
6. VEGLIO Monica	Consigliere	SÌ
7. MASOERO Giorgio Luigi	Consigliere	SÌ
8. BARALIS Giovanna	Consigliere	SÌ
9. SACCHETTO Carlo	Consigliere	SÌ
10. DESTEFANIS Danilo	Consigliere	SÌ
11. PELLERINO Giacomina	Consigliere	SÌ
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Giuseppe SAMMORI' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor CAROSSO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 30/09/2014

OGGETTO: Regolamento per la determinazione, per l'anno 2014, delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Provvedimenti.

Il Sindaco riferisce:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, ha anticipato a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a tre punti percentuali;
- il successivo comma 7 dispone che, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a due punti percentuali;
- il successivo comma 8 dispone, inoltre, che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, l'aliquota di base è ridotta allo 0,2 per cento, stabilendo che i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;
- la lettera g), del medesimo art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);
- i commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevedono che a decorrere dall'anno 2014 l'IMU (divenuta componente dell'imposta unica comunale-IUC in forza del comma 639 della medesima disposizione) non si applica:
 - o all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - o a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- o ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- o ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Con deliberazione di questo Consiglio in data odierna è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", componente della IUC di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/2013.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "Regolamento per la determinazione, per l'anno 2013, delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale, dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Ritenuto di confermare per l'anno 2014, ai fini del pareggio del Bilancio di previsione, le aliquote e detrazioni d'imposta 2013, eliminando contestualmente quelle riferite a fattispecie a cui il tributo non si applica dal corrente anno e modificando i contenuti dell'allegato regolamento in ossequio alle intervenute innovazioni normative.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Rilevata la propria competenza in merito;

Riconosciuta la legittimità e l'opportunità di quanto proposto;

Presa visione del testo proposto all'approvazione consigliare e ritenuto lo stesso conforme alle esigenze ed alle aspettative dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art.27, comma 8, della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- i decreti del Ministero dell'Interno in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile e quindi al 31 luglio 2014;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014, che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ex art. 49 TUEL 267/00 dal Responsabile del Servizio Gestione Entrate Tributarie e Servizi Fiscali dell'Unione "Roero tra Tanaro e Castelli".

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ex art. 49 TUEL 267/00 dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Su proposta del Sindaco;

Con n. 8 voti favorevoli, n. zero voti contrari, e n. 3 astenuti (Sacchetto Carlo, Destefanis Danilo e Pellerino Giacomina) resi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento per la determinazione, per l'anno 2014, delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che il citato Regolamento ha efficacia a decorrere dal 01/01/2014.



Di dichiarare con successiva ed unanime votazione, resa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI (CN)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2014, DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 30/09/2014

INDICE:

Articolo 1 - Aliquote

Articolo 2 - Detrazione

Articolo 3 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Aliquote

1. Per l'anno 2014 sono confermate – ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

aliquota (ordinaria) dello 0,86 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 + aumento 0,1 punti percentuali)	relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie agevolative di cui ai punti successivi; immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
aliquota dello 0,50 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.7, D.L.201/11 + aumento 0,1 punti percentuali)	per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
aliquota dello 0,6 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 con diminuzione 0,16 punti percentuali)	relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (è pertanto escluso il coniuge), a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente; per questa fattispecie NON può essere applicata la detrazione di cui all'articolo 2 del presente Regolamento;
aliquota dello 0,5 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 con diminuzione 0,26 punti percentuali)	relativamente agli immobili utilizzati da enti non commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, che, per l'assenza di uno o più requisiti non possono beneficiare dell'esenzione.

Articolo 2 – Detrazione

1. In base all'art.13, comma 10, del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. La detrazione si applica anche all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 3 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.